



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

16 settembre 2021 *

«Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Nozione di “agente commerciale” – Fornitura di un programma informatico ai clienti per via elettronica – Concessione di una licenza perpetua d’uso – Nozioni di “vendita” e di “merci”»

Nella causa C-410/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito), con decisione del 22 maggio 2019, pervenuta in cancelleria il 27 maggio 2019, nel procedimento

The Software Incubator Ltd

contro

Computer Associates (UK) Ltd,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin e K. Jürimäe (relatrice), giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per The Software Incubator Ltd, da O. Segal, QC, ed E. Meleagros, solicitor;
- per la Computer Associates (UK) Ltd, da J. Dhillon, QC, D. Heaton, barrister, e C. Hopkins e J. Mash, solicitors;
- per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e U. Bartl, in qualità di agenti;

* Lingua processuale: l’inglese.

– per la Commissione europea, da L. Armati e L. Malferrari, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 dicembre 2020,
ha pronunciato la presente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU 1986, L 382, pag. 17).
- 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia sorta tra The Software Incubator Ltd e la Computer Associates (UK) Ltd (in prosieguito: la «Computer Associates») in merito al pagamento di un’indennità in seguito alla violazione del contratto intercorrente tra le stesse due società.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

L’accordo di recesso

- 3 Con la decisione (UE) 2020/135, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 1; in prosieguito: l’«accordo di recesso»), il Consiglio dell’Unione europea ha approvato, a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, l’accordo di recesso, che è stato allegato alla suddetta decisione.
- 4 L’articolo 86 dell’accordo di recesso, rubricato “Cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea”, prevede, ai paragrafi 2 e 3, quanto segue:

«2. La Corte di giustizia dell’Unione europea resta competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle domande presentate dai giudici del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione.

3. Ai fini del presente capo, la Corte di giustizia dell’Unione europea si considera adita e la domanda di pronuncia pregiudiziale si considera presentata nel momento in cui la domanda giudiziale è registrata presso la cancelleria della Corte di giustizia (...)».
- 5 Conformemente all’articolo 126 dell’accordo di recesso, il periodo di transizione ha avuto inizio alla data di entrata in vigore di detto accordo ed è terminato il 31 dicembre 2020.

La direttiva 86/653

6 Il secondo e terzo considerando della direttiva 86/653 così recitano:

«considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all'interno dell'[Unione europea] le condizioni di concorrenza e l'esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali; che d'altro canto, tali differenze sono di natura tale da ostacolare sensibilmente la stesura ed il funzionamento dei contratti di rappresentanza commerciale tra un preponente ed un agente commerciale, stabiliti in Stati membri diversi;

considerando che gli scambi di merci tra Stati membri devono effettuarsi in condizioni analoghe e quelle di un mercato unico, il che impone il ravvicinamento dei sistemi giuridici degli Stati membri nella misura necessaria al buon funzionamento di tale mercato comune; che, a questo proposito, le norme in materia di conflitti di leggi, anche se unificate, non eliminano nel campo della rappresentanza commerciale gli inconvenienti denunciati sopra e non dispensano di conseguenza dall'armonizzazione proposta».

7 L'articolo 1 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1. Le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti.

2. Ai sensi della presente direttiva per "agente commerciale" si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, qui di seguito chiamata "preponente", la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.

3. Per evitare qualsiasi dubbio, agente commerciale ai sensi della presente direttiva non può essere in particolare:

- una persona che, in qualità di organo, ha il potere di impegnare una società o associazione,
- un socio che è legalmente abilitato ad impegnare gli altri soci,
- un amministratore giudiziario, un liquidatore o un curatore di fallimento».

8 L'articolo 2, paragrafo 1, della succitata direttiva così recita:

«La presente direttiva non si applica:

- agli agenti commerciali non retribuiti per la loro attività,
- agli agenti commerciali nella misura in cui essi operino nell'ambito delle camere di commercio o sui mercati di materie prime,

– all’organismo conosciuto sotto il nome “Crown Agents for Overseas Governments and Administrations”, quale è stato istituito nel Regno Unito in virtù della legge del 1979 relativa ai “Crown Agents”, o alle sue filiali».

9 L’articolo 3 della stessa direttiva prevede quanto segue:

«1. L’agente commerciale deve, nell’esercizio della propria attività, tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede.

2. In particolare, l’agente commerciale deve:

a) adoperarsi adeguatamente per trattare ed, eventualmente, concludere gli affari di cui è incaricato;

b) comunicare al preponente tutte le informazioni necessarie di cui dispone;

c) attenersi alle istruzioni ragionevoli impartite dal preponente».

10 L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/653 così recita:

«In particolare, il preponente deve:

a) mettere a disposizione dell’agente commerciale la documentazione necessaria relativa alle merci in questione;

b) procurare all’agente commerciale le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto di agenzia, in particolare avvertire l’agente commerciale entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente commerciale avrebbe normalmente potuto attendersi».

11 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva prevede quanto segue:

«In assenza di un accordo in proposito fra le parti e fatta salva l’applicazione delle disposizioni obbligatorie degli Stati membri relative al livello delle retribuzioni, l’agente commerciale ha diritto ad una retribuzione conforme agli usi del luogo dove esercita la sua attività e per la rappresentanza delle merci che sono oggetto del contratto di agenzia. In mancanza di tali usi, l’agente commerciale ha diritto a una retribuzione ragionevole che tenga conto di tutti gli elementi connessi con l’operazione».

Diritto del Regno Unito

- 12 La direttiva 86/653 è stata recepita nel diritto del Regno Unito dalle Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993 (Statutory Instruments 1993/3053) [regolamento del 1993 sugli agenti commerciali (di recepimento della direttiva del Consiglio) (regolamento 1993/3053)]. L'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce quanto segue:

«Nel presente Regolamento per:

agente commerciale si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona (il "preponente") la vendita o l'acquisto di merci oppure di trattare e di concludere la vendita o l'acquisto di merci in nome e per conto del preponente (...).

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- 13 La Computer Associates è una società che commercializza un programma informatico per l'automazione di applicazioni di servizi, per il lancio e la gestione di applicazioni mediante un centro dati (in prosieguo: il «software in questione»). Lo scopo di tale software è coordinare ed effettuare automaticamente il lancio e l'aggiornamento di altre applicazioni nei vari ambienti operativi di grandi organizzazioni, quali banche e compagnie di assicurazione, in modo che le applicazioni soggiacenti siano pienamente integrate con l'ambiente operativo dei software.
- 14 La Computer Associates concedeva ai propri clienti, per via elettronica, licenze di utilizzo del software in questione nel territorio specificato per un numero autorizzato di utenti finali.
- 15 La concessione della licenza di tale software era subordinata al rispetto di obblighi gravanti sul cliente, in forza dei quali, in particolare, a quest'ultimo non era consentito accedere a parti non autorizzate del suddetto software, né decompilare, modificare, noleggiare, cedere, trasferire o concedere in sub-licenza quest'ultimo.
- 16 Dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che la licenza di utilizzazione del software in questione poteva essere concessa sia per una durata illimitata sia per una durata limitata. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento sostanziale dell'altra parte o insolvenza di quest'ultima, il cliente doveva restituire il software alla Computer Associates, oppure cancellarlo o distruggerlo. In pratica la maggior parte delle licenze era stata tuttavia concessa per una durata illimitata. La Computer Associates manteneva tutti i diritti al riguardo, tra cui in particolare i diritti d'autore, i titoli, i brevetti, il diritto sui marchi commerciali e gli altri interessi patrimoniali riguardanti il suddetto software.
- 17 Il 25 marzo 2013 la Computer Associates ha concluso un contratto con The Software Incubator. Ai sensi della clausola 2.1 del contratto, quest'ultima società operava per conto della Computer Associates, al fine di contattare potenziali clienti nel Regno Unito e in Irlanda, per le esigenze di «promozione, commercializzazione e vendita del [software in questione]». Ai sensi del suddetto contratto, gli obblighi di The Software Incubator si limitavano alla promozione e alla commercializzazione del software. The Software Incubator non aveva il potere di trasferire la proprietà di quest'ultimo.

- 18 Con lettera del 9 ottobre 2013, la Computer Associates ha posto fine al contratto con The Software Incubator.
- 19 The Software Incubator ha promosso un'azione risarcitoria, sulla base delle disposizioni della normativa nazionale di recepimento della direttiva 86/653, contro la Computer Associates dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen's Bench, Regno Unito]. La Computer Associates ha contestato la qualificazione del proprio rapporto con The Software Incubator come contratto di agenzia commerciale, deducendo che la fornitura del software ad un cliente per via elettronica, accompagnata dalla concessione di una licenza perpetua per l'utilizzazione dello stesso software, non costituiva "vendita di merci" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva in argomento.
- 20 Con decisione del 1° luglio 2016, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen's Bench], ha accolto la domanda di The Software Incubator, stabilendo un risarcimento di 475 000 lire sterline (GBP) (circa EUR 531 000) a favore della stessa società. In tale contesto il giudice ha ritenuto che la «vendita di merci» ai sensi del regolamento 1993/3053 facesse riferimento ad una definizione autonoma, necessariamente comprendente la fornitura di software.
- 21 La Computer Associates ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile), Regno Unito]. Con decisione del 19 marzo 2018 il giudice suddetto ha dichiarato che il software fornito al cliente per via elettronica non costituisce una «merce» nell'accezione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, come interpretato dalla Corte. Esso ha concluso che The Software Incubator non rivestiva la qualità di «agente commerciale» ai sensi di tale disposizione e ha respinto la richiesta di risarcimento della stessa.
- 22 The Software Incubator ha impugnato tale decisione dinanzi alla Supreme Court of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito).
- 23 Tale organo giurisdizionale chiede alla Corte di interpretare l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, avendone necessità per stabilire se la nozione di «agente commerciale» incaricato di trattare la «vendita di merci» si applichi nel caso di fornitura per via elettronica al cliente di un software, la cui utilizzazione è regolata da una licenza perpetua.
- 24 Alla luce di quanto precede, la Supreme Court of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
 - «1) Se, nel caso in cui una copia del programma informatico sia fornita ai clienti di un preponente per via elettronica anziché su supporto fisico, essa costituisca una "merce" nell'accezione di detto termine risultante dalla definizione di agente commerciale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 (...).
 - 2) Se, nel caso in cui i programmi informatici siano forniti ai clienti di un preponente mediante la concessione al cliente di una licenza perpetua di utilizzo di una copia del software, ciò costituisca una "vendita di merci" nell'accezione di detto termine risultante dalla definizione di agente commerciale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/ 653».

Sulle questioni pregiudiziali

- 25 In via preliminare si deve rilevare che dall'articolo 86, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, entrato in vigore il 1° febbraio 2020, risulta che la Corte resta competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle domande presentate dagli organi giurisdizionali del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione fissata al 31 dicembre 2020, circostanza che ricorre nel caso della domanda di pronuncia pregiudiziale in esame.
- 26 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la nozione di «vendita di merci» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 debba essere interpretata nel senso che essa possa applicarsi alla fornitura di software al cliente per via elettronica dietro pagamento di un prezzo, allorché tale fornitura è accompagnata dalla concessione di una licenza perpetua per l'utilizzo dello stesso software.
- 27 L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 definisce, ai fini di quest'ultima, l'«agente commerciale» come colui che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricato in maniera permanente di trattare per un'altra persona, chiamata «preponente», la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.
- 28 Tale disposizione prevede tre condizioni necessarie e sufficienti affinché un soggetto possa essere qualificato come «agente commerciale». In primo luogo, tale soggetto deve avere la qualifica di intermediario indipendente. In secondo luogo, deve essere contrattualmente vincolato in maniera permanente al preponente. In terzo luogo, egli deve esercitare un'attività che può consistere o nel trattare la vendita o l'acquisto di merci per il preponente o nel trattare e concludere tali operazioni in nome e per conto di quest'ultimo (sentenza del 21 novembre 2018, Zako, C-452/17, EU:C:2018:935, punto 23).
- 29 Nel caso di specie, l'oggetto della causa si riferisce solo alla terza delle condizioni sopraindicate, in quanto essa riguarda la conduzione di trattative per la «vendita di merci» per conto del preponente. A tal proposito occorre constatare che la direttiva 86/653 non fornisce una definizione della nozione di «vendita di merci» e non contiene alcun rinvio al diritto nazionale in merito al significato da attribuire a tale nozione.
- 30 In simili circostanze, la nozione di «vendita di merci» deve essere oggetto, in tutta l'Unione europea, di un'interpretazione autonoma e uniforme, alla luce delle esigenze dell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in relazione al principio di uguaglianza. Detta nozione configura pertanto una nozione autonoma del diritto dell'Unione, la cui portata non può essere determinata facendo riferimento alle nozioni note del diritto degli Stati membri o delle classificazioni operate sul piano nazionale [v., per analogia, sentenza del 9 luglio 2020, RL (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento), C-199/19, EU:C:2020:548, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].
- 31 Al riguardo bisogna ricordare che la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell'Unione non fornisce alcuna definizione deve essere effettuata conformemente al senso abituale dei termini stessi nel linguaggio corrente, tenendo conto allo stesso tempo del contesto in cui sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono inseriti (sentenza del 4 giugno 2020, Trendsetteuse, C-828/18, EU:C:2020:438, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

- 32 È alla luce di questi elementi che occorre stabilire se la nozione di «vendita di merci» contenuta nell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 possa applicarsi alla fornitura di software al cliente per via elettronica dietro pagamento di un prezzo, allorché tale fornitura è accompagnata dalla concessione di una licenza perpetua per l'utilizzo dello stesso software.
- 33 Per quanto riguarda il tenore letterale di tale disposizione, bisogna rilevare che essa rinvia in modo generale alla nozione di «vendita di merci», senza definire i termini «vendita» o «merci», che d'altronde non trovano definizione in nessun'altra disposizione della suddetta direttiva.
- 34 In primo luogo, per quanto riguarda il termine «merce», secondo la giurisprudenza della Corte, con esso devono intendersi prodotti pecuniariamente valutabili e come tali atti a costituire oggetto di negozi commerciali (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2006, Commissione/Grecia, C-65/05, EU:C:2006:673, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
- 35 Nel consegue che il termine suddetto, data la sua definizione generica, può comprendere un programma informatico, come il software in questione, qualora abbia un valore commerciale e possa formare oggetto di una transazione commerciale.
- 36 Occorre inoltre precisare che un software può essere qualificato come «merce», a prescindere dal fatto che sia fornito su supporto fisico o, come nel caso in esame, per via elettronica mediante scaricamento.
- 37 Da una parte, infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 55 delle conclusioni, l'impiego del termine «merci» nelle varie versioni linguistiche della direttiva 86/653 non rivela alcuna distinzione in base al carattere materiale o immateriale del bene in questione.
- 38 D'altra parte, la Corte ha già statuito che, dal punto di vista economico, la vendita di un programma per elaboratore su CD-ROM o DVD e la vendita di un programma siffatto mediante download via Internet sono analoghe, in quanto la modalità di trasmissione on-line è l'equivalente funzionale della fornitura di un supporto informatico tangibile (sentenza del 3 luglio 2012, UsedSoft, C-128/11, EU:C:2012:407, punto 61).
- 39 Pertanto il termine «merci», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, può comprendere un programma informatico, a prescindere dal supporto sul quale è fornito tale software.
- 40 In secondo luogo, in base ad una definizione comunemente riconosciuta, la vendita è un accordo con cui una persona cede ad altri, a fronte del pagamento di un prezzo, i propri diritti di proprietà su un bene materiale o immateriale ad essa appartenente (sentenza del 3 luglio 2012, UsedSoft, C-128/11, EU:C:2012:407, punto 42).
- 41 Nel caso specifico di vendita di una copia del software, la Corte ha dichiarato che il download di una copia di un programma per elaboratore e la conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazione costituiscono un tutt'uno indivisibile. Infatti, il download di una copia di un programma siffatto è privo di utilità qualora la copia stessa non possa essere utilizzata dal suo detentore. Entrambe le operazioni devono essere quindi esaminate, ai fini della loro qualificazione giuridica, nel loro complesso (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2012, UsedSoft, C-128/11, EU:C:2012:407, punto 44).

- 42 La Corte ha dunque ritenuto che la messa a disposizione di una copia del programma mediante download e la conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazione, che sono volte a consentire che i clienti possano utilizzare detta copia, in modo permanente, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare del diritto di autore di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera di cui questi è il proprietario, implicano il trasferimento del diritto di proprietà di tale copia (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2012, *UsedSoft*, C-128/11, EU:C:2012:407, punti 45 e 46).
- 43 Di conseguenza, alla luce del tenore letterale dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, si deve considerare che la fornitura di software al cliente per via elettronica dietro pagamento di un prezzo, ove accompagnata dalla concessione di una licenza perpetua di utilizzo dello stesso software, può rientrare nella nozione di «vendita di merci» ai sensi della suddetta disposizione.
- 44 Tale interpretazione è avvalorata dal contesto in cui si inserisce l'articolo succitato.
- 45 Infatti l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 2 della direttiva 86/653 prevedono talune ipotesi di esclusione ben determinate, rispettivamente, dalla nozione di «agente commerciale» e dall'ambito di applicazione di tale direttiva (sentenza del 21 novembre 2018, *Zako*, C-452/17, EU:C:2018:935, punto 40).
- 46 Orbene, nessuna di tali ipotesi di esclusione riguarda la natura della «vendita di merci», che costituisce l'oggetto dell'attività di «agente commerciale», di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva sopraccitata.
- 47 Inoltre, come rilevato in sostanza dall'avvocato generale ai paragrafi 66 e 67 delle conclusioni, una «vendita di merci» del tipo di quella descritta al punto 43 della presente sentenza non preclude né che i diritti e gli obblighi posti rispettivamente in capo all'agente commerciale e al preponente siano adempiuti, conformemente alle disposizioni degli articoli da 3 a 5 della direttiva 86/653, né che l'agente commerciale percepisca una remunerazione conforme alle disposizioni dell'articolo 6 della stessa direttiva.
- 48 Infine tale interpretazione è suffragata dagli obiettivi della direttiva 86/653, la quale, conformemente al suo secondo e terzo considerando, mira a tutelare gli agenti commerciali nelle loro relazioni con i preponenti, a promuovere la sicurezza delle operazioni commerciali ed a facilitare gli scambi di merci tra Stati membri, ravvicinando i sistemi giuridici di questi ultimi in materia di rappresentanza commerciale (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2018, *Zako*, C-452/17, EU:C:2018:935, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
- 49 A tal proposito, se la fornitura di software alle condizioni di cui al punto 43 della presente sentenza dovesse essere esclusa dalla nozione di «vendita di merci» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, l'effetto utile della tutela accordata dalla stessa direttiva risulterebbe compromesso.
- 50 La descritta interpretazione della disposizione suddetta, infatti, escluderebbe da tale tutela le persone che esercitano, mediante le moderne tecnologie, compiti comparabili a quelli svolti da agenti commerciali, il cui compito consiste in particolare nella vendita di merci tangibili, segnatamente tramite l'attività di ricerca della clientela e la vendita a domicilio.

- 51 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la nozione di «vendita di merci» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 deve essere interpretata nel senso che essa può applicarsi alla fornitura di un programma informatico al cliente per via elettronica dietro pagamento di un prezzo, allorché tale fornitura è accompagnata dalla concessione di una licenza perpetua di utilizzo dello stesso programma informatico.

Sulle spese

- 52 Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

La nozione di «vendita di merci» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretata nel senso che essa può applicarsi alla fornitura di un programma informatico al cliente per via elettronica dietro pagamento di un prezzo, allorché tale fornitura è accompagnata dalla concessione di una licenza perpetua di utilizzo dello stesso programma informatico.

Firme